



**FIERA
DEL
LEVANTE**

E. A. FIERA DEL LEVANTE – BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE n° 23/2016

**Oggetto: SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI.
RICORSO IN APPELLO.**

INCARICO PROFESSIONALE ALL' AVV. LUIGI QUERCIA E AL DOTT COSIMO CAFAGNA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- che in data 18/01/2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha emesso la Sentenza N. 2958/16, depositata il 12/10/2016, per ricorso n. 948/2015 presentato dall'Ente in data 03/03/2015, avverso il Comune di Bari per avvisi di accertamento (prot. 306529 del 30/12/2014):
 - n. 4131 del 30/12/2014 TARSU/TIA 2008
 - n. 4131 del 30/12/2014 TARSU/TIA 2009
 - n. 4131 del 30/12/2014 TARSU/TIA 2010
 - n. 4131 del 30/12/2014 TARSU/TIA 2011
- e di contestuale irrogazione di sanzione amministrativa;
- che detta sentenza ha rigettato le istanze dell'Ente;
- che l'Avv. Luigi Quercia e il dott. Cosimo Cafagna si sono resi disponibili ad assistere l'Ente per l'appello di predetta sentenza, ritenuto necessario per l'Ente stesso, avendo già l'Avv. Quercia assistito l'Ente nella presentazione dei ricorsi oggetto di sentenza;
- che il Regolamento in essere consente, per i professionisti, l'affidamento diretto nella presente fattispecie;

Visto l'art. 16 comma 1 dello Statuto dell'Ente

DELIBERA

- di affidare all'Avv. Luigi Quercia e al dott. Cosimo Cafagna l'incarico professionale congiunto per l'assistenza tecnica, da rendere in favore dell'Ente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia concernente l'appello avverso la sentenza N. 2958/16 del 12/10/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;


- di stabilire il relativo compenso ai minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014, ridotti del 10%.

Bari, 2 dicembre 2016


IL SUB COMMISSARIO
Mario D'Amelio



IL COMMISSARIO
Antonella Bisceglia



Avv. LUIGI QUERCIA
Tributarista - Patrocinante in Cassazione



Gent.mo Sig.
DOTT. VITO PELLEGRINO
Via Arcivescovo Vaccaro n. 33
70121 - BARI

e p.c. Spett.le
FIERA DEL LEVANTE
Lungomare Starita
70123 - BARI

Oggetto: Revisione contabile al 31 dicembre 2014 FIERA DEL LEVANTE - Vs. lettera del 02.04.2015.

Riscontro la lettera della FIERA DEL LEVANTE con la quale mi viene richiesto di fornire informazioni ai fini della revisione contabile in corso sul bilancio dell'esercizio 2014 dell'Ente.

S'intende che, pur esonerandomi tale richiesta dall'obbligo di segretezza nei Suoi confronti, tratterà le informazioni fornite con la presente con la dovuta riservatezza ed in piena conformità alle disposizioni vigenti e non farà, anche mediante l'esibizione della presente o di sua copia, alcun uso diverso da quello strettamente necessario ai fini dell'attività di revisione contabile da Lei svolta.

Relativamente all'Ente in oggetto, La informo che all' **08.04.2015**, le controversie di cui sono difensore, sono quelle pendenti dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, più precisamente:

- Ricorso n. 1559/14, depositato in data 11.04.2014, proposto contro il Comune di Bari avverso Diniego di rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani - Prot. 21179 del 24.01.2014, anno d'imposta 2008, controversia in attesa di fissazione di udienza; **UDIENZA IL 13.4.2016**

- Ricorso n. 3423/14, depositato in data 31.10.2014, proposto contro il Comune di Bari avverso Diniego di rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani - Prot. 153566/2014 del 01.07.2014, anno d'imposta 2009, controversia in attesa di fissazione di udienza; **UDIENZA IL 13.4.2016**

- Ricorso n. 948/15, depositato in data 03.03.2015, proposto contro il Comune di Bari avverso l'avviso di accertamento e di contestuale irrogazione di sanzione amministrativa - Prot. n. 306529 del 30.12.2014 - Cod. contr. 98978 - Acc. n. 4131 del 30.12.2014 - TARSU, Addizionale, Tributo Provinciale, Sanzioni - anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ~~controversia in attesa di fissazione di udienza~~ **UDIENZA IL 18.1.2016**

In relazione agli onorari e le spese maturati nei confronti di codesto Ente per i quali alla data odierna non è stato ancora corrisposto il compenso ed emessa fattura l'importo ammonta ad euro 5.800,00, oltre IVA e CAP.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Le porgo cordiali saluti.

Bari, *fluter*

Avv. Luigi Quercia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FINOCCHI LECCISI | FEDERICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FARNELLI | MARGHERITA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PALMISANO | VITO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 948/2015
depositato il 03/03/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4131 DEL 30-12-2014 TARSU/TIA 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4131 DEL 30-12-2014 TARSU/TIA 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4131 DEL 30-12-2014 TARSU/TIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4131 DEL 30-12-2014 TARSU/TIA 2011

contro:

COMUNE DI BARI

proposto dal ricorrente:

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
LUNGOMARE STARITA 70123 BARI BA

difeso da:

QUERCIA AVV. LUIGI
VIA MAURO AMORUSO N. 15 70124 BARI BA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 948/2015

UDIENZA DEL

18/01/2016 ore 09:00

N° 2958/2016

PRONUNCIATA IL:

18-01-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12-10-2016

Il Segretario

FATTO

L'Ente Autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. prof. avv. Ugo Patroni Griffi, rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Quercia presso il cui studio, in Bari alla via Mauro Amoruso n.15, ha eletto domicilio, ha depositato in data 03.03.2015 ricorso avverso l'avviso di accertamento e di contestuale irrogazione di sanzioni amministrative prot. n.306529 del 30.12.2014, notificato in data 07.01.2015 e relativo alla TARSU, Addizionali, Tributo Provinciale, Sanzioni per gli anni d'imposta 2008-'09-'10-'11, per un totale di € 1.515.042,40.

Il ricorrente ha impugnato il suindicato avviso per:

- 1) difetto di motivazione e violazione dell'art.3, legge 241/90, dell'art.7, legge 212/00 e dell'art.1, comma 162, legge 296/06, che ha espressamente previsto che "gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale";
- 2) difetto di prova- violazione dell'art. 2697 c.c., posto a tutela del contribuente, poichè nel caso de quo risulta mancare anche solo un minimo elemento probatorio a sostegno della pretesa impositiva;
- 3) violazione degli artt.5 D.Lgs.218/97 e 12, comma 7, della legge 212/00 – violazione del contraddittorio pre-contenzioso, poiché non c'è stato il preventivo invio dell'invito a comparire previsto dalla norma suindicata applicabile anche al caso de quo, stante il chiaro riferimento contenuto nell'art.38 del vigente regolamento comunale della Tassa Rifiuti e costituendo, in ogni caso, il contraddittorio preventivo diritto di origine Costituzionale a tutela del diritto alla difesa ed al buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- 4) violazione dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. n.218/97 e dell'art.10 della legge n.212/00 sulla tutela dell'affidamento e buona fede, in quanto nonostante il "concordato in rettifica" sottoscritto in data 16.04.1996 dalle attuali parti, il

Comune di Bari ha notificato l'avviso di accertamento impugnato pur in assenza di nuovi elementi atti a giustificare l'ulteriore azione accertatrice;

- 5) nel merito, l'omessa considerazione del presupposto impositivo della produzione dei rifiuti solidi urbani ex art. 62, comma 2, D.Lgs. 507/93 ed art. 4 del Regolamento TARSU. Lo stato dei luoghi, come definito e determinato con accordi sottoscritti fin dal 1996 e confermati nel 1998, è immutato né ci sono stati successivi sopralluoghi che possano giustificare il contenuto dell'avviso di accertamento con il quale è stata aumentata di mq 35.561 la superficie tassabile ai fini TARSU;*
- 6) violazione dell'art.62, comma 3, del D.Lgs.507/93 e dell'art.8, comma 2, del Regolamento TARSU del Comune di Bari, in quanto quest'ultimo ha di fatto ignorato che il quartiere fieristico per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione produce rifiuti speciali che vengono smaltiti, per legge, a spese dell'Ente Fiera che ha sottoscritto apposita convenzione con l'AMIU spa;*
- 7) violazione dell'art.77 del D.Lgs.507/93 e dell'art.19 del Regolamento TARSU del Comune di Bari in quanto la superficie del c.d. "quartiere fieristico" è inutilizzata per la maggior parte dell'anno per cui sarebbe stata più opportuna ed equa la tassa giornaliera, di cui alle citate disposizioni normative, in luogo di quella annuale applicata;*
- 8) violazione del principio di proporzionalità ex artt.65 del D. Lgs. 507/93 e 6 del Regolamento TARSU del Comune di Bari in quanto l'imposizione comunale deve essere aderente alla quantità e qualità di rifiuti prodotta e, quindi, al conseguenziale costo del servizio pubblico per il loro smaltimento in armonia con l'inviolabile principio dell'equa proporzione in tema di smaltimento dei rifiuti sul quale si è espressa anche la Corte di Giustizia Ce, Sez II con la sentenza C-254/08.*
- 9) Decadenza dell'Ufficio dall'accertamento della pretesa impositiva e violazione dell'art.1, comma 161, della legge 295/06 poiché l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2013 mentre risulta spedito solo in data 31 dicembre 2014.*

Ha contestato, infine, l'applicazione delle sanzioni, che sono state applicate al 100%, aumentate sino al 200% per cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 472/97 "a

causa della gravità della violazione e della condotta del contribuente", ma senza esplicitare una motivazione valida.

Ha chiesto, pertanto, che in via principale venga annullato l'avviso di accertamento ed in via subordinata che venga accolto per quanto di ragione ed ancora vengano dichiarate non dovute le sanzioni, con vittoria di spese ed onorari.

In data 22.12.2015 si è costituito in giudizio il Comune di Bari che ha contestato ogni eccezione ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 18.01.2016 sono presenti i rappresentanti delle parti che si riportano agli atti ed insistono nelle proprie richieste.

DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti del ricorso, lo ritiene meritevole di parziale accoglimento.

L'atto impugnato risulta motivato in maniera adeguata e sufficiente per aver consentito al contribuente di entrare nel merito e contestare efficacemente le pretese tributarie dell'Ente, partendo dal c.d. accordo che sarebbe stato sottoscritto nel 1996, al fine di definire la superficie utile ai fini della TARSU in misura pari a mq 76.865, successivamente confermata dal Comune di Bari con atto determinativo del 22.04.1998.

In seguito, però, in data 14.04.2011 è stato lo stesso ricorrente ad indicare e rappresentare, in occasione della pubblicazione del bando per la localizzazione di nuove attività all'interno del quartiere fieristico, l'intera area suddivisa in superfici, coperte e scoperte, con dati accatastati all'anno 2004 e dati relativi al completamento della ristrutturazione.

Il Comune ha, pertanto, rilevato un incremento della superficie tassabile, rispetto a quella di cui al c.d. accordo, da mq 76.856 a mq 112.426.

In merito all'eccezione della violazione del contraddittorio pre-contenzioso, il Comune ha la facoltà, ma non l'obbligo, di invitare il contribuente a comparire per definire l'accertamento con adesione così come lo stesso contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione.

La normativa, D.Lgs. n.218/1997, richiamata dalla parte ricorrente non è applicabile ai tributi locali in quanto riguarda espressamente i tributi erariali ma, sulla base di

tale disposizione normativa ed in forza dell'art.50 della legge n.449/1997, gli Enti locali possono definire con l'adesione gli accertamenti secondo la disciplina contenuta nel "Regolamento generale delle entrate tributarie".

Infondata è l'eccezione relativa all'estensione della superficie tassabile in quanto dichiarata, per altro come già detto, dallo stesso contribuente che, non osservando l'obbligo imposto dall'art.70 D.Lgs. n.507/93, ha ommesso di denunciare la variazione della superficie rispetto a quella risalente agli anni 1996-1998.

Ha ommesso anche di dimostrare che su detta superficie non si produrrebbero rifiuti urbani e/o che si produrrebbero rifiuti speciali al fine di invocare l'applicazione del beneficio fiscale dell'esclusione dall'imposizione della TARSU.

Anche la citata convenzione con l'AMIU spa non è rilevante ai fini della definizione di quanto dovuto per la TARSU in quanto quest'ultima è un'obbligazione di natura tributaria correlata da una pretesa creditoria pubblica ed ancorata ad un presupposto stabilito ex lege senza possibilità di scelta da parte del soggetto passivo.

In relazione, poi, alla qualità dei rifiuti, il Comune di Bari con delibera consiliare n.143/98 ha dichiarato l'assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali ai rifiuti solidi urbani, sancendone la gestione a carico del Comune nell'ambito della previsione e dell'applicazione della TARSU.

Esaminando l'ulteriore eccezione della presunta violazione dell'art.77 D.Lgs. n.507/93 risulta infondata in quanto è una tariffa relativa a "locali o aree pubbliche, di uso pubblico" mentre l'Ente Fiera non ha natura pubblica dato che l'intera area è recintata e che le persone che vi accedono devono versare un corrispettivo.

Infine non si rileva l'eccepita violazione del principio di proporzionalità in quanto il Comune, in considerazione dell'uso non continuativo del quartiere fieristico, ha applicato per tutte le annualità del presente giudizio la riduzione tariffaria del 30% ex art.10 del Regolamento TARSU 2007 per cui la pretesa tributaria è congrua e proporzionale.

Anche la presunta decadenza è infondata poiché anche per la più remota annualità 2008 il termine risulta rispettato essendo stato spedito l'accertamento il 31.12.2014, quindi entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Per quanto riguarda le sanzioni la Commissione rileva che l'Ente Fiera si è conformato al contenuto della determina dirigenziale del 1998 dello stesso Comune di Bari per cui ricorre l'esimente di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente.


La complessità della materia affrontata induce a disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.


*In parziale accoglimento del ricorso annulla le sanzioni per infedele dichiarazione.
Rigetta per il resto. Spese compensate.*

BARI, 18.01.2016

Il Relatore



Il Presidente





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BARI**

SEZIONE **15**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | DI MOLFETTA | MAURO GIUSEPPE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSSO | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI | VITANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1559/2014
depositato il 11/04/2014

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 21179 TARSUTIA 2008
contro:
COMUNE DI BARI

proposto dal ricorrente:
ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
LUNGOMARE STARITA 13 70132 BARI BA

difeso da:
QUERCIA AVV. LUIGI
VIA MAURO AMORUSO, 15 70124 BARI BA

- sul ricorso n. 3423/2014
depositato il 31/10/2014

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 153566/2014 TARSUTIA 2009
contro:
COMUNE DI BARI

proposto dal ricorrente:
ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
LUNGOMARE STARITA 13 70132 BARI BA

difeso da:
QUERCIA AVV. LUIGI
VIA MAURO AMORUSO N. 15 70124 BARI BA

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 1559/2014 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/04/2016 ore 09:00

N°

1726/15/16

PRONUNCIATA IL:

13/4/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 MAG. 2016

Il Segretario

[Signature]

F A T T O

Avverso il rifiuto espresso del Comune di Bari nei confronti dell'istanza di rimborso della Tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 regolarmente versata dall'Ente Fiera del Levante, il legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti ha depositato ricorso presso questa Commissione Tributaria eccependo l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione del diniego, per violazione del principio di emendabilità della dichiarazione presentata ai fini TARSU e per inesistenza del presupposto impositivo, per violazione degli artt. 62, comma 3, e 77 del d. lgs. 507/93 e degli artt. 8, comma 2, e 19 del Regolamento Tarsu del Comune di Bari, per violazione del principio di proporzionalità ex art. 65 del citato decreto legislativo e dell'art 6 del richiamato Regolamento comunale.

Alla luce, pertanto, di quanto esplicitato sopra il provvedimento di diniego disposto dal Comune di Bari doveva essere dichiarato illegittimo attesa la non debenza della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno in oggetto e con riferimento al c.d. " *quartiere fieristico* " con conseguente annullamento dell'atto impugnato e disponendo il rimborso del maggior tributo versato con vittoria di spese di giudizio.

Concludeva con la richiesta di trattazione in pubblica udienza.

Il Comune di Bari si costituiva in giudizio contrastando analiticamente le eccezioni sollevate dall'Ente ricorrente e, quindi, la legittimità del provvedimento di diniego impugnato.

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso dichiarando legittimo e valido l'atto di diniego con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Nell'odierna discussione in pubblica udienza la Commissione, sentiti i rappresentanti delle parti costituite che si riportano alle proprie rispettive conclusioni ed il relatore, rigetta il ricorso e compensa le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare infondato sotto il duplice aspetto del diritto e del merito.

Quanto all'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per l'omessa ragione in ordine alla quale, nonostante la documentazione allegata all'istanza di rimborso, l'Amministrazione comunale ritiene non provata l'assenza del presupposto impositivo del c.d. " *quartiere fieristico* " per il periodo al di fuori del 56 giorni di utilizzo per le manifestazioni annuali oltre che delle ragioni per le quali quest'ultima ritiene che trattasi per la maggior parte di rifiuti assimilati agli urbani, questo giudice la ritiene infondata e priva di pregio.

Dalla documentazione allegata al fascicolo processuale, invece, questo Collegio ritiene sussistere l'obbligo relativo alla debenza della tassa sui rifiuti solidi urbani alla luce sia della denuncia presentata dalla ricorrente negli anni 90, mai oggetto di variazione, che dalla riduzione della tariffa concessa dal Comune su sua richiesta per l'anno 2012, oltre della oramai acclarata natura privatistica della struttura fieristica e non di natura di Ente pubblico economico che gli consentirebbe di della tassa giornaliera.

Anche in merito alla non tassabilità ai fini Tarsu delle aree scoperte per il periodo di non utilizzabilità l'eccezione appare non condivisibile alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che non consente l'esenzione dalla Tarsu tout court ma la

prova sia della stabile destinazione dell'area ad un determinato uso che delle circostanze che tale uso non comporta la produzione di rifiuti.

Anche la presenza di una convenzione stipulata tra la ricorrente e l'AMIU avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia del quartiere fieristico durante le manifestazioni fieristiche oltre che per lo spazzamento manuale e meccanico delle strade e piazze anche il diserbamento, l'innaffiamento ed il lavaggio, la raccolta dei rifiuti speciali assimilati all'interno dei padiglioni, il posizionamento dei cassonetti, la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti speciali ed il posizionamento di due containers per tutti i giorni dell'anno, non esime l'Ente fieristico dall'obbligo di pagare la Tarsu essendo quest'ultima una obbligazione di natura tributaria ancorata ad un presupposto stabilito ex lege senza possibilità di scelta da parte del soggetto passivo.

Tra l'altro i servizi prestati dall'AMIU oltre a rappresentare prestazioni di natura privatistica su aree private, non sostituiscono ma integrano il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti per il quale va corrisposta la tassa rifiuti.

Quanto al motivo di censura relativo alla produzione di rifiuti speciali che verrebbero smaltiti dall'AMIU a spese della ricorrente in virtù della citata convenzione, trattandosi prevalentemente di rifiuti speciali assimilati agli urbani, risulta anch'esso infondato e va rigettato.

In relazione infine alla presunta violazione del principio di proporzionalità ex art 65 del d. lgs. 507/93 e dell'art 6 del Regolamento comunale, questo Collegio ritiene priva di pregio anche questo motivo di doglianza in considerazione della riduzione tariffaria del 30% concessa per l'anno in oggetto proprio in funzione dell'uso non continuativo del quartiere fieristico, richiesta avanzata dallo stesso Ente fieristico.

Alla luce di quanto sopra esplicitato questa Commissione, ritenendo legittimo il provvedimento di diniego di rimborso Tarsu versata per l'anno 2008, rigetta il ricorso pur ritenendo equo compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

Bari, li 13.04.2016

Il Relatore
dott. Francesco Caporusso


Il Presidente
dott. Mauro Giuseppe Di Molfetta



Ripartizione Tributi
C.so Vittorio Emanuele II, 113

COMUNE DI BARI

OGGETTO:
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
RACCOMANDATA A.R.



ENTE FIERA DEL LEVANTE
LUNGOMARE STARITA GEN.GIAMB.E
70123 BARI BA

→ ANNO ME
ASI
- AUMENTI
- PREVIDENZA

Avviso di accertamento e di contestuale irrogazione di sanzione amministrativa

Prot. n. 306529 del 30/12/2014 Cod. contr. 98978 N.ro acc./data 4131 / 30/12/2014 Inv. n./anno 9 / 2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni; visti i commi 161 e 162 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, N.296;
Visti i D.Lgs. nn.472 e 473 del 18/12/1997 e successive integrazioni e correzioni recanti norme in materia di sanzione amministrativa;
Visti i Regolamenti Comunali per l'applicazione del tributo TARSU: DC N.152/2006; DC N.43/2008, DC N. 43/2012.
Viste le tariffe annue deliberate dall'Amministrazione Comunale: DG N.67/2007; DG N.212/2010; DG. N.349/2012.

ACCERTA

Nei confronti della Ditta/Sig., sopra indicata, ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, le seguenti situazioni:

Accertamento in rettifica

ELEMENTI IDENT. / DESTINAZ. DEI LOCALI ED AREE

Cod. Fisc. / P.Iva: 00260030721

LUNGOMARE STARITA GEN.GIAMB.E 0

DATI CATASTALI: Sez. Foglio 0080

Numero 00176 Subalterno 0001

Scala Piano Int.

Categoria Tarsu: 12

Sup. Mq. 112426

Decorrenza 01/01/2008

Cessazione 31/12/2011

| ANNO | TARIFFA €/MQ | DENUNCIATO | | | ACCERTATO | | | DIFF. MQ |
|------|-----------------|---------------|------------|----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|
| | | CAT. TARSU | SUP. MQ | RIDUZIONI TAR./AGG./SUP | CAT. TARSU | SUP. MQ | RIDUZIONI TAR./AGG./SUP | |
| 2008 | 6,11 | 12 | 76865 | | 12 | 112426 | 30 | 35561 |
| 2009 | 6,11 | 12 | 76865 | | 12 | 112426 | 30 | 35561 |
| 2010 | 7,94 | 12 | 76865 | | 12 | 112426 | 30 | 35561 |
| 2011 | 7,94 | 12 | 76865 | | 12 | 112426 | 30 | 35561 |

pagato
423.535
423.535

MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO rettifica della denuncia presentata sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio (elaborato riportante le superfici complessive dell'ente fiera del levante, allegato al presente avviso). degli atti si puo' prendere visione presso gli uffici della rip. tributi.

MOTIVAZIONE SANZIONE Considerata la gravità della violazione e la condotta del contribuente.

PROSPETTO DELL'ACCERTAMENTO

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| a) Anni..... | 152.094,39 | 152.094,39 | 197.648,04 | 197.648,04 |
| b) Tasse accertate.....€ | | | | |
| c) Somme già a ruolo.....€ | 152.094,39 | 152.094,39 | 197.648,04 | 197.648,04 |
| d) Differenze da iscrivere.....€ | | | | |
| e) Percentuale Sanzioni..... | 100 | 100 | 100 | 100 |
| f) Sanzioni.....€ | 152.094,39 | 152.094,39 | 197.648,04 | 197.648,04 |
| g) Interessi.....€ | 39.712,89 | 31.896,19 | 32.239,10 | 20.837,36 |
| Gli importi di cui alla lettere d) sono maggiorati per addizionali 10% e tributo provinciale 4% | 21.293,22 | 21.293,22 | 27.670,72 | 27.670,72 |

Cumulo giuridico, art.12, D. Lgs. n. 472/ '97 = sanzione base € 197.648,04 aumentata del 200 % € 592944,12

Sanzione applicata € 592.944,12 Sanzione ridotta applicata € 148.236,03

RIEPILOGO

| | ANNO | TASSA € | ADDIZ.LI 10% € | TRIB. PROV.LE 4% | INTERESSI *€ | SANZIONE € | TOTALE € |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE DOVUTO PER ANNO | 2008 | 152.094,39 | 15.209,44 | 6.083,78 | 39.712,89 | 152.094,39 | 365.194,89 |
| | 2009 | 152.094,39 | 15.209,44 | 6.083,78 | 31.896,19 | 152.094,39 | 357.378,19 |
| | 2010 | 197.648,04 | 19.764,80 | 7.905,92 | 32.239,10 | 197.648,04 | 455.205,90 |
| | 2011 | 197.648,04 | 19.764,80 | 7.905,92 | 20.837,36 | 197.648,04 | 443.804,16 |
| | TOTALI | 699.484,86 | 69.948,48 | 27.979,40 | 124.685,54 | 699.484,86 | 1.621.583,14 |

Totale sanzione applicata € 592.944,12

Spese notifica € 5,10

Totale dovuto € 1.515.042,40

PER UN TOTALE DI EURO 1.515.048,00**In caso di pagamento entro 60gg. dalla notifica**

E' ammessa definizione agevolata del presente atto entro 60gg. dalla data di notifica con la riduzione delle sanzioni a norma dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 507/93, nonchè dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 472/97.

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------|
| Sanzioni ridotte | € (| 148.236,03 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE | € (| 1.070.339,00 |


* N.B. Gli interessi sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali su base annua e sono calcolati con maturazione giorno per giorno, ai sensi dei commi 168 e 171 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art. 15 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Bari, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.27 del 12/04/2007.

AVVERTE

La riscossione del predetto importo avverrà mediante pagamento del bollettino di c/c allegato c/o ufficio postale o sportello bancario. In via formale contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 gg.dalla data di notifica alla commissione Tributaria Provinciale di Bari ai sensi del D.Lgs.n.546 del 31-12-1992 e successive modificazioni. Il ricorso va proposto mediante notifica a norma degli artt.137 e segg. del C.P.C. o mediante consegna a mano o spedizione a mezzo posta (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) al Comune. Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art.22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/92, previo versamento del contributo unificato (comma6,lett.t, art.37 del D.L. n. 98/2011, convertito in L.n.111/2011). Autorizzazione al trattamento dei dati personali giusta D.Lgs n. 135/99.

Bari, 30/12/2014

Il Funzionario Responsabile
Dott. Francesco Ficarella



La firma è sostituita dall'indicazione a stampa (art. 1 comma 87 della legge 28/12/1995 n. 549).

Sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2014/12752 del 7/10/2014.